

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

 Incaricato delle funzioni di Revisore Legale (art.14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39)

All'Organo Amministrativo della

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PANDINO - ASM PANDINO

VIA CASTELLO 15 - 26025 PANDINO (CR)

Capitale Sociale Euro 10.405.300 I.V.

C.C.I.A.A CREMONA REA CR-172150 - Registro Imprese e Codice Fiscale 01445270190

Premesse

Il Revisore, nell'esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409 bis del Codice Civile.

Nella presente relazione ogni riferimento al bilancio ed alla società, se non precisato diversamente, indica il bilancio oggetto della relazione e la società alla cui proprietà è rivolta la medesima relazione; il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

Oggetto della presente relazione è il bilancio della società suindicata, nei componenti previsti dalla forma adottata, riferito all'esercizio chiuso al

31 Dicembre 2020

i dati del quale sono di seguito riassunti:

STATO PATRIMONIALE	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	249.062
II - Immobilizzazioni materiali	15.964.558
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.617
Totale immobilizzazioni (B)	16.216.237
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	168.483
II - Crediti	514.675
IV - Disponibilità liquide	43.472
Totale attivo circolante (C)	726.630
D) Ratei e risconti	35.159
Totale attivo	16.978.026

Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	10.405.300
V - Riserve statutarie	478.046
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	28.953
Totale patrimonio netto (A)	10.912.299
B) Fondi per rischi e oneri	89.489
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	371.963
D) Debiti	5.338.324
E) Ratei e risconti	265.951
Totale passivo	16.978.026
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	2.498.599
B) Costi della produzione	2.360.010
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	138.589
C) Proventi e oneri finanziari	(88.528)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	50.061
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	21.108
21) Utile (Perdita) d'esercizio	28.953

Giudizio

Giudizio Positivo

Giudizio Positivo

A giudizio del Revisore, che ha svolto la revisione contabile, il bilancio dell'esercizio di cui alle premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso alla data indicata nella relazione, in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il Revisore è indipendente rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento Italiano alla revisione contabile del bilancio. Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla Legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti od eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ✓ ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio; il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ✓ ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ✓ ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ✓ è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo ad eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento; in presenza di un'incertezza significativa, sarebbe tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa fosse inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio; le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione; tuttavia, eventi o circostanze successivi ad oggi non conosciuti potrebbero comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ✓ ha valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ✓ ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile ed i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno eventualmente identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di Legge e regolamentari

Giudizio senza modifiche in merito alla relazione sulla gestione

Gli Amministratori della società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di Legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di Legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

In adempimento alla disposizione dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, a giudizio del Revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza della società e sulla comprensione dell'impresa e del relativo contesto e sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alla Legge.

Giudizio senza modifiche in merito alla relazione sul governo societario

Gli Amministratori della società sono responsabili per la predisposizione della relazione sul governo societario, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di Legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di Legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

In adempimento alle disposizioni normative, a giudizio del Revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza della società e delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la relazione sul governo societario è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alla Legge.

Giudizio in merito ad altre disposizioni di Legge

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art.14, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto e sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, si ritiene di non avere alcunché di significativo da riportare. Si invita solamente l'Organo Amministrativo a continuare a prestare la giusta attenzione, anche a mezzo analisi periodica delle situazioni contabili e di flusso di periodo, consuntive e previsionali, alle dinamiche economiche e finanziarie ed alla disponibilità finanziaria nei vari momenti, al fine di evitare la possibilità che insorga eventuale tensione di risultato e/o finanziaria in corso di esercizio.

Pandino (CR), 11 Maggio 2021

Il Revisore

FOGLIO RICCARDO